



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Repertorio N. del

CONTRATTO DI CONSULENZA SPECIALISTICA PER LA “DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE DI INTEROPERABILITÀ DEI SISTEMI DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA NELLA REGIONE SARDEGNA”- (CPV: 71311200-3).

C.U.P. E73D11000040009 – C.I.G. 0932920DEC

L'anno duemila_____ il giorno _____ del mese di _____, presso la sede dell'Assessorato dei Trasporti, sita in Cagliari, via Caprera, n. 15;

TRA

- La REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (cod. fisc. 80002870923), in persona del Direttore del Servizio della pianificazione e programmazione dei sistemi di trasporto, Ing. Giorgio Ferrari, nato a _____ il _____, il quale interviene in nome e per conto della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Trasporti di seguito denominata per brevità “**Regione**”;

E

- _____, nato a _____ il _____, residente in _____, via _____, n. _____, codice fiscale _____, nella sua qualità di legale rappresentante della _____, con sede in _____ (prov. _____), via _____, c.f./Partita IVA n. _____, ovvero (nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio occasionale o GEIE) di mandatario/capogruppo della _____, con sede in _____ (prov. _____), via _____, c.f./Partita



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IVA n. _____, giusta atto costitutivo/mandato collettivo speciale con
rappresentanza Rep. N. _____ in data _____, registrato presso
_____ col n. _____ in data _____, di seguito denominata
per brevità "**Ditta**";

PREMESSO CHE:

- la Direttiva 2004/18/CE e successive modificazioni ed integrazioni coordina le
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

- il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed
integrazioni disciplina il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

- la Legge regionale 7 agosto 2007 n. 5, in attuazione della direttiva comunitaria n.
2004/18/CE del 31 marzo 2004, prevede le procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, forniture e servizi, e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo
dell'appalto;

- al fine di procedere all'affidamento dell'incarico di consulenza specialistica per la
"definizione delle specifiche di interoperabilità dei sistemi di bigliettazione elettronica

nella Regione Sardegna", con determinazione del Direttore del Servizio della
pianificazione e programmazione dei sistemi di trasporto dell'Assessorato dei

Trasporti n° 17 del 04.02.2011 è stata indetta la relativa procedura aperta con
approvazione del Bando di gara, del Disciplinare di gara, dello schema di contratto e
dei rispettivi allegati, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006 in attuazione delle
direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CEE, e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 e

secondo le modalità stabilite negli atti di gara;

- a seguito della gara espletata è risultata aggiudicataria la Società

_____, con sede legale in _____, via

_____ - Codice Fiscale e Partita IVA n. _____;

- con Determinazione del Direttore del Servizio della pianificazione e

programmazione dei sistemi di trasporto dell'Assessorato dei Trasporti n° _____

del _____ il servizio in oggetto è stato aggiudicato alla Società sopracitata;

- è stato acquisito agli atti il documento attestante la regolarità contributiva e

retributiva (D.U.R.C.) della Ditta rilasciato dalla sede di _____ il

_____;

- l'importo necessario per il pagamento del corrispettivo del presente appalto troverà

copertura finanziaria a valere nel Bilancio regionale per l'annualità 2011 U.P.B.

S07.05.002 - C.d.R. 00.13.01.02 - Cap. SC07.0507 (A.S.) – Cap. SC07.0508 (U.E.) –

Cap. SC07.0509 (F.R.);

- l'impresa ha documentato il possesso dei requisiti di cui al bando di gara;

- sono stati prodotti e allegati al presente atto gli ulteriori documenti espressamente

richiesti alla Ditta a perfezionamento e completamento contratto, segnatamente

relativi alla cauzione definitiva e alla polizza assicurativa;

- si addivene quindi alla sottoscrizione del presente contratto che, unitamente al

Bando di gara, al Disciplinare, all'offerta tecnica, all'offerta economica ed alle

dichiarazioni rese dalla Ditta all'atto della partecipazione alla gara -da ritenersi qui di

seguito integralmente confermate - ed agli altri allegati correlati, rappresentano la



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

disciplina contrattuale vincolante per entrambe le parti.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

INDICE

ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME

REGOLATRICI

ART. 2 – AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

ART. 3 – OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 4 – VARIAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 5 – TERMINI DI CONSEGNA E VALUTAZIONE DELL'INCARICO

ART. 6 – CORRISPETTIVO

ART. 7 – PAGAMENTI

ART. 8 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 9 – INCEDIBILITÀ DEI CREDITI E DEI DEBITI

ART. 10 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA – PROPRIETÀ DEI DATI E DEGLI

ELABORATI

ART. 11 – RESPONSABILITÀ DELLA DITTA

ART. 12 – GARANZIA DEFINITIVA

ART. 13 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

ART. 14 – SUBAPPALTO

ART. 15 – TUTELA DEI LAVORATORI

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 17 – PENALI



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ART. 18 – RECESSO DAL CONTRATTO

ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

ART. 21 – USO DELLA LINGUA ITALIANA

ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI

ART. 23 – RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 25 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

ART. 26 – NORME DI RINVIO

ALLEGATI AL PRESENTE CAPITOLATO:

A) OFFERTA ECONOMICA

B) OFFERTA TECNICA

C) DISCIPLINARE DI GARA

D) CAUZIONE DEFINITIVA (COPIA)

E) POLIZZA ASSICURATIVA (COPIA)

ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME

REGOLATRICI

1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l'Allegato "A" (Offerta economica), Allegato "B" (Offerta tecnica), Allegato "C" (Disciplinare di gara, comprensivo dei chiarimenti inviati durante la gara), Allegato "D"



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

(Cauzione definitiva), Allegato "E" (Polizza assicurativa) nonché la dichiarazione del legale rappresentante della società posta in calce al presente atto.

2. L'esecuzione del presente appalto è disciplinata, oltre che da quanto disposto nel presente contratto e nei documenti in esso richiamati, dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale, in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e, in subordine, dalle norme del codice civile, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

3. In caso di discordanza o contrasto, tutti gli atti ed i documenti della gara prodotti dalla Regione prevarranno su tutti gli atti ed i documenti della gara, prodotti dalla Ditta.

ART. 2 – AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

1. La Regione affida alla Ditta _____, in persona del legale rappresentante _____, che accetta, l'incarico di consulenza specialistica per la *"definizione delle specifiche di interoperabilità dei sistemi di bigliettazione elettronica nella Regione Sardegna"*.

2. La Ditta dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi e professionali necessari per l'espletamento dell'incarico ed in condizione di ottemperare alle prescrizioni ed ai doveri posti dal Disciplinare di gara ed alle prestazioni contenute nella propria offerta tecnica. In particolare il servizio verrà svolto dalla struttura operativa costituita dai seguenti professionisti come indicati nell'offerta tecnica:

- _____ (C.F. _____, partita IVA _____), nato a _____ e iscritto all'Ordine Professionale _____.

3. La Ditta dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità che tutti i suindicati soggetti



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

non hanno rapporti di lavoro tali da implicare incompatibilità con l'incarico oggetto della presente convenzione e che non sono pubblici dipendenti, pertanto non soggetti all'applicazione della disciplina di cui all'art. 53 del D.Lgs n.165/2001.

ART. 3 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'incarico di consulenza specialistica per la *“definizione delle specifiche di interoperabilità dei sistemi di bigliettazione elettronica nella Regione Sardegna”*, così come descritto nel Disciplinare di gara.

2. Le attività afferenti l'incarico dovranno essere espletate dalla Ditta nell'integrale rispetto delle disposizioni normative di settore e che disciplinano le attività professionali autonome, con mezzi, attrezzature e personale della Ditta od in sua disponibilità.

3. Per ogni attività direttamente svolta dalla Ditta, la Regione rimane sollevata a termini di legge da ogni e qualsivoglia responsabilità verso terzi per lesione di diritti reali o di diversa natura, così come da ogni responsabilità in ordine a qualsiasi fatto colposo e doloso commesso dalla Ditta in esecuzione del presente incarico.

4. L'invio di comunicazioni ed elaborati alla Regione dovrà avvenire a cura della Ditta incaricata seguendo le procedure ufficiali ed il protocollo generale dell'Ente.

ART. 4 – VARIAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Ditta dovrà introdurre all'incarico oggetto del presente contratto le modifiche che, in corso di esecuzione della prestazione e fino alla sua definitiva approvazione, saranno ritenute necessarie dalla Regione e con essa concordate, purchè non ne snaturino l'impostazione progettuale e/o i sostanziali caratteri informativi, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi, con eventuale proroga dei termini di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

consegna stabiliti (integrare con inciso modifiche sostanziali remunerate).

ART. 5 – TERMINI DI CONSEGNA E VALUTAZIONE DELL'INCARICO

1. L'incarico dovrà essere realizzato in giorni 180 (centottanta) decorrenti dalla data di stipula del contratto.

2. Entro 10 giorni a partire dalla stipula del contratto la Ditta dovrà consegnare alla Regione un dettagliato piano operativo che illustri le diverse fasi del progetto, le singole azioni e iniziative che si intendono attuare, i tempi previsti e i soggetti coinvolti. Entro 10 giorni dalla consegna del piano operativo la Regione potrà formulare eventuali osservazioni e/o richiedere modifiche e integrazioni. La Ditta sarà tenuta ad apportare le integrazioni richieste nei termini eventualmente assegnati dall'Amministrazione stessa. Qualora l'Amministrazione, nel termine a sua disposizione, non formuli alcuna osservazione, il piano si considererà approvato.

3. La realizzazione delle attività di incarico dovrà essere articolata nelle seguenti fasi, in ciascuna delle quali i documenti prodotti dovranno possedere tutti i contenuti indicati nell'art. 3 del Disciplinare di gara:

- La FASE 1 (Interoperabilità tra SIBEM RAS e Sistema CTM Cagliari), dovrà essere realizzata entro 90 (novanta) giorni dalla stipula del contratto;

- La FASE 2 (Interoperabilità Sistema Sardegna), dovrà essere realizzata entro ulteriori 90 (novanta) giorni dal termine di cui al punto precedente.

4. La consegna degli elaborati definitivi concernenti l'incarico di consulenza dovrà avvenire in formato cartaceo e su supporto informatico.

5. Per la data di consegna farà fede il protocollo di entrata della Regione.

6. Nei 15 giorni successivi alla consegna della prima e della seconda fase



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dell'incarico il Responsabile del procedimento provvederà a valutarne e verificarne la completezza per la successiva approvazione.

7. Le attività avranno ad oggetto la verifica della presenza dei contenuti minimi e la coerenza dell'incarico con le prescrizioni del Disciplinare di gara e con quanto contenuto nell'offerta tecnica. Ove necessario potranno essere richiesti alla Ditta motivati approfondimenti e/o integrazioni senza che per questo spetti ad essa alcun compenso aggiuntivo.

8. La Fase 2 decorre dalla consegna della Fase 1.

ART. 6 – CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo dovuto dalla Regione alla Ditta per lo svolgimento del servizio di cui al presente contratto è fissato in **Euro** _____ al netto dell'IVA al 20%, e comprensivo di oneri e contributi previdenziali, se ed in quanto dovuti.

2. Il corrispettivo dell'appalto è onnicomprensivo di ogni costo, spesa o onere connesso, inclusi gli obblighi di previdenza, assistenza, sicurezza, e/o altre spese sostenute dalla Ditta nello svolgimento del servizio, ove non previste nel presente contratto.

ART. 7 – PAGAMENTI

1. I pagamenti del corrispettivo per lo svolgimento del servizio, di cui al precedente art. 6, saranno effettuati dietro la presentazione delle fatture e con le modalità appresso specificate nel rispetto della normativa in vigore:

a) un importo pari al 10% del corrispettivo alla approvazione del piano operativo, nei tempi previsti dal precedente art. 5;

b) un importo pari al 50% del corrispettivo alla approvazione degli elaborati



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

relativi alla fase 1 dell'incarico, nei tempi previsti dall'art. 5;

c) il saldo finale pari al 40% del corrispettivo alla approvazione degli elaborati

relativi alla fase 2 dell'incarico, nei tempi previsti dall'art. 5.

2. Ciascuna fattura dovrà essere corredata dalla documentazione attestante l'attività svolta ed accompagnata da una dichiarazione con la quale il responsabile legale della Ditta attesti che le "prestazioni sono avvenute regolarmente" e che pertanto potrà darsi luogo alla liquidazione dei relativi importi.

3. La Regione procederà al pagamento delle fatture entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse e delle attestazioni richieste e comunque dopo l'acquisizione del documento (DURC) che attesti la regolarità contributiva e retributiva.

4. Parimenti saranno decurtate dal corrispettivo le eventuali penali di cui all'art. 17 del presente contratto.

ART. 8 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

2. La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia di Cagliari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. La Regione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 9 – INCEDIBILITÀ DEI CREDITI E DEI DEBITI



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. I crediti e i debiti derivanti dal presente contratto non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso se non previa autorizzazione scritta dei contraenti.

ART. 10 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA – PROPRIETÀ DEI DATI E DEGLI

ELABORATI

1. Le parti si impegnano ad osservare e a far osservare dal proprio personale la massima riservatezza in ordine a fatti, informazioni, cognizioni e documenti di qualsiasi natura di cui siano venuti a conoscenza ovvero che abbiano prodotto in ragione della attività oggetto del presente contratto.

2. Le parti si impegnano a non rivelare a terzi e a non usare le informazioni tecniche e le risultanze delle attività relative al presente contratto per finalità diverse dalla esecuzione dello stesso.

3. Fermo restando il diritto d'autore a tutela della libertà intellettuale i dati raccolti e gli elaborati prodotti, in ogni loro livello di definizione, resteranno di proprietà assoluta ed esclusiva della Regione dal momento dell'avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi del presente contratto; conseguentemente la Regione committente acquisisce ogni diritto di utilizzazione degli stessi, come parte di essi, per i propri fini istituzionali nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, senza che dalla Ditta possano essere sollevate obiezioni o eccezioni di sorta.

4. Qualora la Ditta si faccia promotrice e/o partecipi a congressi, convegni e seminari, nel corso dei quali intende utilizzare i risultati dell'incarico, sarà tenuto a concordarne preventivamente le forme con la Regione.

ART. 11 – RESPONSABILITÀ DELLA DITTA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. Per ogni attività svolta dalla Ditta in esecuzione del presente incarico la Regione rimane sollevata a termine di legge da ogni e qualsivoglia responsabilità verso terzi per lesione di diritti reali o di diversa natura, così come da ogni responsabilità in ordine a qualsiasi fatto colposo o doloso commesso dalla Ditta o da suoi incaricati in esecuzione del contratto.

ART. 12 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, la Ditta ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 garanzia fideiussoria definitiva di Euro: _____ pari al ____% dell'importo contrattuale, ridotta del 50% ai sensi del comma 7 dell'art. 40 del succitato D.Lgs. n. 163/2006 a mezzo di polizza fideiussoria n° _____ emessa dalla _____, in data _____, in atti.

2. La cauzione è progressivamente svincolata con le modalità previste all'art. 113 sopra citato.

3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte della Ditta, la Regione avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

4. La Regione può richiedere alla Ditta la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere alla Ditta.

5. Annualmente, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio, la Regione procederà allo svincolo della cauzione prestata dalla Ditta secondo le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs 163/2006.

6. Qualora si verificassero da parte della Ditta, nel corso dell'esecuzione gravi



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

inadempimenti contrattuali tali da incorrere nella risoluzione anticipata del contratto, di cui al successivo art. 17 del presente contratto, la Regione procederà all'incameramento della cauzione, al quale la Ditta presta il suo consenso, senza obbligo di diffida o procedimento giudiziario e salvo il diritto della Regione ad adottare il risarcimento del maggiore danno.

ART. 13 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

1. La Ditta è tenuta a stipulare da idonea e congrua polizza di responsabilità civile professionale per lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto. All'atto della stipula del medesimo la Ditta incaricata si impegna a rilasciare copia della suddetta polizza alla Regione. Sono a carico della Ditta le spese relative al pagamento di ogni altra polizza richiesta secondo le normative vigenti.

ART. 14 – SUBAPPALTO

1. Il subappalto è regolato dall'art. 118 del Codice dei contratti. La misura massima delle prestazioni subappaltabili non deve superare il 30% dell'importo complessivo delle prestazioni. Resta inteso che nell'ipotesi di subappalto, il subappaltatore dovrà possedere i requisiti di idoneità professionale richiesti per il servizio oggetto di subappalto. Il subappaltatore dovrà altresì possedere in proporzione alle prestazioni subappaltate i requisiti tecnici ed economici di cui all'art. 5 del disciplinare di gara.

2. La Regione non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e sarà fatto obbligo alla Ditta di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da lui corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La Ditta dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto,



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

ART. 15 – TUTELA DEI LAVORATORI

1. La Ditta, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto.

15.2 La Ditta si obbliga a rispondere dell'osservanza di quanto previsto al punto precedente da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei servizi ad essi affidati.

ART. 16 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

16.1 La Regione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, informa la Ditta che tratterà i dati personali inerenti il presente appalto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari in materia.

ART. 17 – PENALI

1. Qualora, per negligenza imputabile alla Ditta, non siano rispettati i termini di consegna e di esecuzione delle modalità operative di cui al precedente art. 5, la Regione potrà sanzionare l'inadempimento con una penale pari all'1x1000 (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, senza



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

pregiudizio dei maggiori danni eventualmente arrecati alla Regione.

2. Le eventuali penali e il loro ammontare saranno comunicati, con apposita raccomandata a/r alla Ditta, che avrà facoltà di presentare al Responsabile del procedimento entro 15 giorni istanza motivata di disapplicazione totale o parziale delle penali medesime.

ART. 18 – RECESSO DAL CONTRATTO

1. La Ditta non può esercitare il diritto di recesso nei confronti della Regione, se non nelle ipotesi di giusta causa, al sopravvenire della quale è tenuta a darne immediata comunicazione alla Regione, adottando ogni possibile accorgimento atto a limitare il pregiudizio di quest'ultima. La Regione si riserva ragione di eventuale rivalsa nei modi di legge nei confronti della Ditta.

2. Il recesso della Ditta, ha effetto dal giorno del ricevimento da parte della Regione della comunicazione del recesso da effettuarsi con lettera raccomandata a.r.

3. La Regione, inoltre, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico e/o per giusta causa, nel rispetto delle disposizioni di legge, in tutto o in parte del contratto. In tali ipotesi la Regione si obbliga al pagamento, anche a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 241/1990 e s.m., delle prestazioni eseguite purché realizzate correttamente ed a regola d'arte.

4. Il recesso della Regione ha effetto dal giorno in cui viene comunicato alla Ditta con lettera raccomandata a.r.; a partire dalla suindicata data di efficacia del recesso, la Ditta è tenuta a cessare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

5. Per quanto non espressamente disciplinato si richiama l'applicazione del codice



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

civile e della vigente normativa sugli appalti della Pubblica amministrazione.

ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Regione si riserva la facoltà di risolvere il contratto al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali previa diffida ad adempiere. La Regione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio dell'incarico a spese della Ditta valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

a) superamento del limite massimo di applicazione delle penali alla Ditta, pari al 10% (dieci per cento) del valore netto del contratto, ai sensi del precedente art. 17;

c) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte della Regione;

d) arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da causa di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte della Ditta;

e) sopravvenuta situazione di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, di concordato preventivo o di altre situazioni equivalenti a carico della Ditta.

2. Altresì trova applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

3. La risoluzione del contratto in oggetto, sarà comunicata alla Ditta da parte della Regione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, previa contestazione scritta e decorso il termine di 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

4. In caso di risoluzione anticipata del contratto, per le motivazioni sopra indicate, la Regione incamererà la cauzione a titolo di penale e procederà all'azione di rivalsa in



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

danno della Ditta.

5. In caso di risoluzione del contratto, la Regione si riserva il diritto di affidare a terzi

la realizzazione di quanto necessario al regolare completamento dell'incarico, con

addebito a carico della Ditta dell'eventuale maggior costo sostenuto e di tutte le

spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un esatto

adempimento. L'esecuzione in danno non esonera la Ditta dalle responsabilità civili e

penali connesse alle circostanze che hanno determinato la risoluzione.

6. L'eventuale affidamento a terzi del completamento del servizio sarà comunicato

alla Ditta inadempiente con indicazione del nuovo affidatario, dei nuovi termini di

esecuzione e del relativo importo.

7. La Regione ha, inoltre, facoltà di differire l'erogazione dell'eventuale saldo dovuto

al momento della risoluzione, in attesa di quantificare il danno che la Ditta sarà tenuta

a risarcire, onde procedere, conseguentemente, all'eventuale trattenimento delle

somme corrispondenti.

ART. 21 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena nullità.

ART. 22 – USO DELLA LINGUA ITALIANA

1. Le parti si danno atto che ogni rapporto tra loro intercorrente durante il

perfezionamento e l'esecuzione del contratto e di successivi eventuali contratti sarà

intrattenuto esclusivamente in lingua italiana.

ART. 23 – SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico della Ditta tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla

sua stipulazione, compresi quelli tributari, bollo, copia e registrazione del presente



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

atto e non espressamente accollati alla Regione.

ART. 24 – RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 07.08.1990 n. 241 e del Disciplinare di gara, il Direttore dell'esecuzione del contratto è individuato nella persona del Direttore del Servizio della pianificazione e programmazione dei sistemi di trasporto dell'Assessorato dei Trasporti.

ART. 25 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. La Regione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, informa la Ditta che tratterà i dati personali inerenti il presente appalto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari in materia.

ART. 26 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. La risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura che dovessero derivare in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, sia durante l'esecuzione che successive alla sua scadenza, e qualora non sia possibile comporre bonariamente in via amministrativa, sarà deferita, in via esclusiva, al foro competente in Cagliari.

2. In presenza di controversie e fino alla composizione delle medesime, ai sensi del presente articolo, il contratto di servizio rimane valido e le prestazioni vengono eseguite da ciascuna delle parti senza interruzioni.

3. E' escluso, in caso di controversia tra la Regione e la Ditta, il ricorso alla competenza arbitrale.

ART. 27 – NORME DI RINVIO



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, dagli atti di gara tutti in esso richiamati, si applica quanto previsto dalla normativa e dalle ulteriori disposizioni in materia vigenti e, in difetto, dal Codice Civile.

2. Trattandosi di prestazione soggetta all'imposta sul valore aggiunto, la presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, e viene indicata nel repertorio dei contratti soggetti a registrazione solo in caso d'uso.

Per la Regione

Per la Società

Il Direttore del Servizio

Il Rappresentante Legale

F.to

F.to

Il presente contratto viene sottoscritto in triplice copia originale. -----

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c., la Società dichiara di approvare ed espressamente accetta le condizioni contenute nei seguenti articoli: -----

Il Direttore del Servizio della pianificazione e programmazione dei sistemi di trasporto
(Ing. Giorgio Ferrari) _____